Consiglio dell'Unione europea

Bruxelles, 8 gennaio 2019
(OR. en)

5115/19

Fascicolo interistituzionale: 2018/0343(NLE)

SCH-EVAL 4
SIRIS 2
COMIX 7

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	8 gennaio 2019
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	15202/18
Oggetto:	Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della **Svizzera** sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore del **sistema d'informazione Schengen**

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della Svizzera sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen, adottata dal Consiglio nella sessione dell'8 gennaio 2019.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

ALLEGATO

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

RACCOMANDAZIONE

relativa alla correzione delle carenze riscontrate nella valutazione 2018 della Svizzera sull'applicazione dell'*acquis* di Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'*acquis* di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen[1], in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Svizzera provvedimenti correttivi tesi a colmare le carenze riscontrate durante la valutazione Schengen nel settore del sistema d'informazione Schengen eseguita nel 2018. A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione C(2018) 5500 della Commissione è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

(2) L'ufficio SIRENE svizzero fornisce servizi di qualità molto elevata; le ricerche nel sistema d'informazione Schengen nel contesto dei controlli di polizia sono svolte mediante applicazioni di facile uso e intuitive.

[1] GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

(3) In considerazione dell'importanza del rispetto dell'*acquis* di Schengen, in particolare riguardo alle autorità che godono di diritti di accesso, dovrebbe essere data priorità all'attuazione della raccomandazione 1. È importante correggere tale carenza il più presto possibile.

(4) È opportuno trasmettere la presente decisione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro tre mesi dalla sua adozione, la Svizzera dovrebbe, a norma dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, elaborare un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere ogni carenza riscontrata nella relazione di valutazione e presentarlo alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA:

la Svizzera è invitata a

1. provvedere affinché i diritti di accesso del segretariato di Stato per la Migrazione, delle autorità cantonali competenti per l'immigrazione e del personale delle ambasciate e dei consolati all'estero che si occupano di visti Schengen siano conformi alle disposizioni dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1987/2006[2];

2. sviluppare ulteriormente l'applicazione MACS per consentire la funzionalità di ricerca "qualsiasi nome" e per indicare chiaramente le informazioni sul "sospetto di clone";

3. sviluppare ulteriormente le applicazioni RIPOL e MACS in modo che, quando una persona o un oggetto sono inseriti sia nel SIS che nella banca dati di Interpol, la segnalazione nel SIS compaia per prima nell'elenco dei risultati;

4. sviluppare ulteriormente il modulo nazionale di trasmissione dei riscontri positivi in modo che i campi possano essere compilati automaticamente a partire dalla segnalazione;

[2] Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

5. armonizzare le regole relative alla password per tutte le autorità che usano il SIS;

6. valutare la possibilità di rivedere la politica relativa ad alcuni corpi di polizia cantonale per consentire loro di introdurre segnalazioni di persone ai fini di un controllo discreto o di un controllo specifico e di svolgere controlli specifici;

7. rivedere le modalità di svolgimento delle ricerche tramite l'applicazione EneXs per evitare di ottenere molteplici riscontri positivi per la stessa segnalazione;

8. valutare la possibilità di collegare i sistemi di riconoscimento automatico delle targhe (ANPR) al SIS;

9. elaborare un approccio comune per la formazione della polizia a livello cantonale e sviluppare ulteriormente la formazione sul SIS destinata alle autorità competenti per l'immigrazione;

10. rafforzare l'uso della funzionalità di connessione;

11. accordare ai dipartimenti cantonali della motorizzazione civile l'accesso alle segnalazioni dei certificati di immatricolazione per veicoli, in conformità dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1986/2006[3].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

---

[3] Regolamento (CE) n. 1986/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'accesso al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) dei servizi competenti negli Stati membri per il rilascio delle carte di circolazione (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 1).